



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

20



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno X - n. 2-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

di VINCENZO MAIELLO

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione penale' di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in particolare, la sentenza Sez. pen. V, sentenza 28 ottobre 2015, n. 43488, la quale fornisce una chiara interpretazione della circostanza aggravante della discriminazione, tra l'altro, religiosa, di cui all'art. 3 D.L. n. 122 del 1993, indicando che l'imputazione della stessa prescinde da un'indagine autonoma sull'elemento soggettivo, dovendosi procedere dall'analisi delle modalità lesive della condotta che si vale del disprezzo per l'altro da sé. Si precisa al riguardo che l'aggravante è integrata quando l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui è maturata, avuto riguardo anche al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato, tra l'altro, sulla religione, cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità. Non è, invece, necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno, e quindi a suscitare, il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulativi, anche perché ciò comporterebbe la irragionevole conseguenza di escludere l'aggravante in parola nelle ipotesi in cui l'azione lesiva si svolgesse in assenza di terze persone. Dunque, il riferimento è alla modalizzazione lesiva della condotta e non anche alla mozione soggettiva dell'agente. Significa che, una volta oggettivata la finalità in un consapevole comportamento esteriore, non è necessaria alcuna indagine sul teleologismo soggettivo. Quindi, qualora l'agente nel commettere il reato scelga consapevolmente modalità fondate sul disprezzo religioso, deve ritenersi che lo stesso persegua la finalità che caratterizza l'aggravante in questione a prescindere dal movente che abbia innescato la condotta e che può essere anche di tutt'altra natura. Ne deriva che l'aggravante dell'odio razziale deve ritenersi integrata ogniqualvolta l'azione si rapporti, nell'accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una religione. Il fine dell'azione lo si trae, pertanto, in forma oggettivata, dall'azione lesiva, di fatto strumentalizzata all'odio od alla discriminazione. L'*accidentalis delicti* in questione si configura ed opera poi, come emerge dalla piana lettura del dettato normativo, anche in riferimento ai fatti espressivi di odio e di discriminazione etnica, nazionale o religiosa. La circostanza aggravante è configurabile, in sintesi, per il solo fatto dell'impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo religioso, restando irrilevanti le ragioni, che possono essere anche di tutt'altra natura, alla base della condotta

Viene poi in rilievo Sez. pen. III, sentenza 13 ottobre 2015, n. 41044 che affronta il problema della configurabilità del delitto di vilipendio alla religione cattolica, integrato quando un soggetto espone un'opera che pone la effigie del Papa accanto a quella del suo collaboratore più stretto e colloca fra di esse l'immagine del membro maschile, non costituendo un'espressione interpretabile in termini artistici, ma, per le obiettive caratteristiche delle riproduzioni, una manifestazione indecorosa ed offensiva nell'accezione dell'uomo medio. In tale contesto si precisa che, in materia religiosa, la critica è lecita quando si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta,

con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione, mentre trasmoda in vilipendio quando manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione cattolica, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a se stessa.

Si segnala, ancora, Sez. pen. III, sentenza 24 giugno 2015, n. 38613, in cui la Suprema Corte afferma che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 403 cod. pen. non occorre che le espressioni offensive siano rivolte a fedeli ben determinati, ma è sufficiente, trattandosi di reato di pericolo astratto nei quali il giudice non deve accertare in concreto un pericolo, che le stesse siano genericamente riferibili alla indistinta generalità degli aderenti alla confessione religiosa.

Infine, vengono riportate Sez. pen. I, sentenza 8 luglio 2015, n. 39542, secondo cui non è invocabile l'esimente dell'art. 384 c.p. per colui che, chiamato a deporre come teste, rifiuta di prestare il giuramento, asserendo che ciò sarebbe disonorante per lui, perché vietato dalla sua religione; e Sez. pen. III, sentenza 15 settembre 2015, n. 41821, alla cui stregua il reato di offesa alle confessioni religiose può essere integrato attraverso la distruzione, il deterioramento o l'imbrattamento di un edificio di culto.

**Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.
Sentenza 24 giugno 2015, n. 38613**

**Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso- In genere
– Offese alla confessione cattolica mediante vilipendio di persone –
Reato – Configurabilità – Necessità che l'offesa sia rivolta a fedeli
determinati – Esclusione – Offese rivolte genericamente agli aderenti
alla confessione religiosa – Sufficienza**

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 403 cod. pen. (offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone) non occorre che le espressioni offensive siano rivolte a fedeli ben determinati, ma è sufficiente che le stesse siano genericamente riferibili alla indistinta generalità degli aderenti alla confessione religiosa. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la norma protegge il sentimento religioso di per sé, sanzionando le pubbliche offese verso lo stesso, attuate mediante vilipendio dei fedeli di una confessione religiosa o dei suoi ministri).

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.
Sentenza 8 luglio 2015, n. 39542**

Esimente di cui all'art. 384 c.p. – Motivi religiosi – Esclusione

Non può invocare l'esimente dell'art. 384 c.p. (sotto il profilo del nocumento all'onore) colui che, chiamato a deporre come teste, rifiuta di prestare il giuramento, asserendo che ciò sarebbe disonorante per lui, perché vietato dalla sua religione: infatti l'atto richiesto, sotto il profilo oggettivo, non è tale da produrre un nocumento grave e irreparabile.

**Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.
Sentenza 15 settembre 2015, n. 41821**

Religione (Reati contro) – Offese alla confessione religiosa mediante vilipendio di cose – Elemento oggettivo

Il reato di offesa alle confessioni religiose ben può essere integrato attraverso la distruzione, il deterioramento o l'imbrattamento di un edificio di culto.

**Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.
Sentenza 13 ottobre 2015, n. 41044**

Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso – In genere – Offese alla religione cattolica mediante vilipendio di persone – Espressione figurativa – Manifestazione del diritto di critica della religione cattolica – Reato – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie.

Integra l'ipotesi di vilipendio alla religione cattolica la condotta dell'imputato che aveva esposto un'opera che andava a colpire il Papa, al vertice della struttura ecclesiastica, ponendone la sua effigie - con ciò facendo intendere rapporti interpersonali di natura non consentita a chi ha fatto voto di castità - accanto a quella del suo collaboratore più stretto e, collocando fra di esse, l'immagine del membro maschile, non costituendo un'espressione interpretabile in termini artistici, ma, per le obiettive caratteristiche delle riproduzioni, una manifestazione indecorosa ed offensiva nell'accezione dell'uomo medio.

In materia religiosa, la critica è lecita quando - sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati - si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione, mentre trasmoda in vilipendio quando - attraverso un giudizio sommario e gratuito - manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione cattolica, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a se stessa. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ravvisato il reato di cui all'art. 403 cod. pen. nella condotta di imputato il quale aveva realizzato ed esposto nel centro di Milano un trittico raffigurante il Papa ed il suo segretario personale accostati ad un pene con testicoli con la didascalia "Chi di voi non è culo scagli la prima pietra").

**Corte di Cassazione. Sezione Quinta Penale.
Sentenza 28 ottobre 2015, n. 43488**

Aggravante di cui all'art. 3 d.l. n. 122/1993 – Coefficiente di imputazione soggettiva

L'imputazione dell'aggravante di cui all'art. 3 d.l. n. 122/1993 prescinde da un'indagine autonoma sull'elemento soggettivo, dovendosi procedere dall'analisi delle modalità lesive della condotta che si vale del disprezzo per l'altro da sé.